

Allegato A

Modalità attuative in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, accreditate con il SSR

Quota sociale per le residenze sanitarie assistenziali e le attività riabilitative di mantenimento

La quota sociale a carico del comune/utente è pari al 50% della tariffa giornaliera vigente per le RSA e al 30% della tariffa giornaliera per le strutture riabilitative di mantenimento, conformemente alle percentuali stabilite dai LEA.

Diritto alla compartecipazione alla spesa da parte del comune territorialmente competente

Il soggetto tenuto alla compartecipazione alla spesa in favore degli utenti ospiti in RSA e strutture riabilitative di mantenimento è il comune territorialmente competente, ovvero le forme associative previste dalla normativa vigente, qualora a queste stesse sia stato delegato l'esercizio della funzione sociale.

Hanno diritto alla compartecipazione da parte del comune alla spesa sociale per l'ospitalità presso le RSA e strutture riabilitative di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale le persone con un reddito ISEE non superiore a € 20.000,00.

L'indicatore ISEE dovrà essere calcolato conformemente a quanto disposto dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, come modificato dall'art. 2 - sexies della legge del 26 maggio 2016, n. 89.

Gli ISEE prodotti a partire gennaio 2016 sono utilizzati fino alla data di validità degli stessi esclusivamente per le prestazioni in corso di erogazione.

Attivazione della procedura di compartecipazione

Per accedere ai trattamenti residenziali/semiresidenziali di mantenimento l'utente è sottoposto a valutazione multidimensionale da parte dell'équipe multiprofessionale e multidisciplinare dell'azienda ASL ai sensi del decreto del Commissario ad acta n. 431/2012.

Per ottenere il contributo da parte del comune territorialmente competente, l'utente è tenuto a produrre l'ISEE e la relativa istanza di richiesta di compartecipazione al pagamento da parte del comune, nonché la documentazione relativa all'indennità di accompagnamento, qualora percepita. Qualora l'utente non percepisca l'indennità di accompagnamento ma l'équipe valutativa rilevi la presenza dei requisiti per beneficiarne, l'utente dovrà essere informato circa le modalità per avviare il percorso per ottenere il suddetto beneficio.

La suddetta documentazione potrà essere presentata in sede di valutazione multidimensionale e, in tal caso, sarà cura dell'assistente sociale comunale coinvolto nella valutazione avviare l'istruttoria per la presa in carico da parte del comune. In alternativa, la documentazione dovrà essere presentata al comune territorialmente competente, successivamente all'autorizzazione all'ingresso in struttura.

Ai fini dell'assunzione degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica (ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 328/2000) il comune deve essere preventivamente informato. Ne consegue che l'onere della compartecipazione decorrerà a partire dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'utente, o dalla data di trasmissione dell'istanza da parte dell'assistente sociale del distretto presente in UVM al comune territorialmente competente qualora il suddetto comune sia diverso da quello di residenza, e comunque decorrerà non prima dell'ingresso in struttura dell'utente.

Il comune, compiute le verifiche in merito alle dichiarazioni ISEE prodotte dall'utente, dovrà provvedere, nel rispetto delle indicazioni regionali, alla determinazione della quota di compartecipazione a carico dell'utente e della corrispondente quota a suo carico e dovrà rilasciare l'attestazione relativa alle suddette quote di compartecipazione all'utente e alla struttura interessata

entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o entro il diverso termine di conclusione del procedimento previsto dalla regolamentazione comunale nel rispetto di quanto disposto dalla legge 241/1990 e smi.

Utenti residenti in strutture socio assistenziali

Gli utenti che usufruiscono di prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale e che risiedono presso strutture residenziali socio assistenziali per persone con disabilità hanno diritto, ai fini del conteggio della quota di compartecipazione, alla detrazione dell'importo versato dagli stessi per l'alloggio presso le suindicate strutture fino a un massimo di euro 7.000,00, importo fissato in considerazione di quanto disposto, per la detrazione del canone di locazione, dall'art. 4 comma 4 lettera a) del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e smi.

Calcolo della quota di compartecipazione utente/comune

La quota di contribuzione a carico dell'utenza e la corrispondente quota di contribuzione comunale è graduata proporzionalmente in base all'ISEE fino al raggiungimento della soglia ISEE pari a 20.000,00 euro, al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell'assistito.

Per gli utenti con ISEE fino a 5.000,00 euro la quota sociale di ospitalità per le RSA e le strutture riabilitative di mantenimento è totalmente a carico del comune territorialmente competente, fatta esclusione dell'importo dell'indennità di accompagnamento che, se percepito, deve essere versato dall'utente alla struttura.

Per gli utenti con ISEE di importo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro il comune procede al calcolo del coefficiente di compartecipazione dell'utente alla retta giornaliera secondo la seguente funzione lineare crescente:

$$\text{coefficiente di compartecipazione dell'utente} = \frac{[\text{ISEE contribuente} - \text{ISEE soglia minima}]}{[\text{ISEE soglia massima} - \text{ISEE soglia minima}]}$$

dove:

l'ISEE contribuente è pari all'ISEE prodotto dall'utente;

l'ISEE soglia minima corrisponde all'importo di 5.000,00 euro;

l'ISEE soglia massima corrisponde all'importo di 20.000,00 euro.

Una volta individuato il coefficiente di compartecipazione dell'utente, alla seconda cifra decimale, sarà possibile determinare l'importo giornaliero che l'utente deve versare alla struttura moltiplicando il coefficiente per la quota sociale giornaliera della struttura:

$$\text{importo giornaliero a carico dell'utente} = \text{coefficiente di compartecipazione dell'utente} * \text{quota sociale giornaliera della struttura}$$

L'importo della quota sociale giornaliera della struttura a carico del comune è dato dalla differenza tra la quota sociale giornaliera della struttura e l'importo giornaliero a carico dell'utente:

$$\text{importo giornaliero a carico del comune} = \text{quota sociale giornaliera della struttura} - \text{importo giornaliero a carico dell'utente}$$

L'importo dell'indennità di accompagnamento non rileva ai fini della determinazione del coefficiente di compartecipazione, ma va versato interamente alla struttura residenziale se percepito dall'utente.

In quest'ultimo caso è necessario calcolare l'importo giornaliero dell'indennità di accompagnamento moltiplicando per dodici e dividendo per i giorni dell'anno l'importo mensile

dell'assegno dell'indennità di accompagnamento, così come determinato dall'INPS per ciascuna annualità secondo la seguente formula:

$$\text{importo indennità accompagnamento giornaliero} = \text{importo mensile dell'assegno dell'indennità di accompagnamento} * 12/365$$

La quota finale giornaliera a carico dell'utente, comprensiva dell'importo giornaliero dell'indennità di accompagnamento, sarà in questo caso calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{importo giornaliero a carico dell'utente} = [\text{coefficiente di compartecipazione dell'utente} * (\text{quota sociale giornaliera della struttura} - \text{importo indennità accompagnamento giornaliero})] + \text{importo indennità accompagnamento giornaliero}$$

La quota di compartecipazione giornaliera a carico del comune sarà pari alla differenza tra la quota sociale giornaliera della struttura e la quota a carico dell'utente comprensiva dell'importo dell'indennità di accompagnamento:

$$\text{importo giornaliero a carico del comune} = \text{quota sociale giornaliera struttura} - \text{quota a carico dell'utenza}$$

Si ribadisce che gli utenti ospiti di strutture in regime semiresidenziale l'indennità di accompagnamento non va conteggiata ai fini della determinazione della quota a loro carico. È fatto divieto ai comuni di introdurre criteri di accesso alla compartecipazione più stringenti ovvero altre forme di contribuzione a carico dell'utenza rispetto a quelli previsti dalla suindicata deliberazione.

Fatturazione

Per gli utenti con ISEE superiore a 20.000,00 euro la struttura fattura la quota sanitaria alla ASL e la quota sociale al cittadino.

Per gli utenti con ISEE inferiore a 20.000,00 euro la struttura fattura la quota sanitaria alla ASL, la quota dovuta dall'utente (come calcolata dal comune) al cittadino stesso e la quota restante al comune.

In caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura erogatrice e, in nessun caso, la struttura potrà fatturare la quota di spettanza comunale al cittadino.

Al fine di consentire all'utenza di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal DPR 917/1986, la struttura dovrà fatturare la quota a carico dell'utenza nel rispetto di quanto disposto dall'allegato 1 della DGR n. 255 del 17 giugno 2016 "Agevolazioni fiscali per gli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani accreditate. Ambito applicativo".

Contribuzione regionale e modalità di rendicontazione

A partire dal 1° gennaio 2016 la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, al netto della quota utente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni sono tenuti a inviare presso gli uffici regionali la rendicontazione delle spese sostenute inerenti la compartecipazione alla quota sociale nell'esercizio finanziario precedente, utilizzando il modulo contenuto nell'allegato B alla presente deliberazione.

Il suddetto termine di trasmissione della documentazione di certificazione e rendicontazione della spesa è da considerarsi perentorio, pertanto, l'invio della documentazione oltre il 31 gennaio comporterà l'esclusione del comune dal relativo riparto.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Regione provvederà all'erogazione, in acconto del contributo regionale in favore dei comuni per le spese inerenti la compartecipazione comunale alla quota sociale per gli utenti ospiti di RSA e strutture riabilitative di mantenimento, sulla base dell'importo certificato dai comuni stessi in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente.

A chiusura dell'istruttoria delle rendicontazioni si provvederà con specifico atto alla approvazione dei rendiconti trasmessi e all'assegnazione definitiva delle somme in favore dei singoli comuni. Si provvederà col successivo atto di riparto ad effettuare il relativo conguaglio.

Prestazioni fuori regione

Per le persone che usufruiscono di prestazioni riabilitative/assistenziali in modalità di mantenimento, aventi diritto alla compartecipazione comunale, la Regione concorre al pagamento della quota sociale nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa vigente nella Regione Lazio.

In tali casi il comune deve produrre - in sede di rendicontazione delle spese - la documentazione attestante l'accreditamento della struttura presso la Regione territorialmente competente e l'autorizzazione della Azienda sanitaria di residenza dell'utente all'ingresso in struttura fuori Regione.

Gestione assenze

Per gli utenti ospiti di RSA e strutture riabilitative di mantenimento sia in regime residenziale che semiresidenziale, il ricovero ospedaliero per evento acuto o intervento programmato per un periodo uguale o inferiore ai 10 giorni comporta per il periodo interessato il riconoscimento alla struttura della remunerazione della quota sociale, ridotta dei costi del vitto e della lavanderia che sono pari a € 13,49/giorno (regime residenziale) e a € 10,49/giorno (regime semiresidenziale). Tale evento è ripetibile nell'arco dell'anno senza limitazioni.

Per ricoveri ospedalieri superiori ai 10 gg l'ospite può essere dimesso amministrativamente dalla struttura che è autorizzata ad accogliere una nuova persona sul posto residenza liberatosi, previa autorizzazione della ASL competente.

Al momento delle dimissioni ospedaliere l'utente, se permangono le condizioni clinico assistenziali compatibili con l'ospitalità in struttura, avrà priorità assoluta per l'accoglimento nella stessa struttura sul primo posto residenza che venga a liberarsi.

In regime di residenzialità è possibile sospendere l'ospitalità nella struttura senza la perdita del posto nei seguenti casi:

1. Rientri temporanei in famiglia finalizzati al mantenimento delle relazioni parentali e amicali, compatibilmente alle condizioni cliniche dell'ospite e previa autorizzazione del medico della struttura e della ASL competente. Tali eventi comportano per il periodo interessato il riconoscimento alla struttura della remunerazione della quota sociale ridotta dei costi del vitto e della lavanderia che sono pari a € 13,49/giorno.
2. Periodi di vacanza organizzati da associazioni di volontariato operanti presso la struttura, compatibilmente alle condizioni cliniche dell'ospite e previa autorizzazione del medico della struttura e della ASL competente. Tali eventi comportano per il periodo interessato il riconoscimento alla struttura della remunerazione della quota sociale ridotta dei costi del vitto e della lavanderia che sono pari a € 13,49/giorno.

In regime di semiresidenzialità è possibile sospendere l'ospitalità nella struttura senza la perdita del posto nei seguenti casi:

1. Malattia acuta che impedisca la frequentazione del centro semiresidenziale con prognosi non superiore ai 10 gg certificata dal medico curante. Tale evento, ripetibile nell'arco del

periodo di ospitalità senza limitazioni, comporta per il periodo interessato il riconoscimento alla struttura della remunerazione per la quota sociale, ridotta del costo del vitto e della lavanderia che sono pari a € 10,49/giorno.

2. Impedimenti alla frequenza per motivi personali o familiari. Il mantenimento del posto è garantito per un massimo di 15 giorni non consecutivi nell'anno solare ovvero in maniera proporzionale rispetto alla durata del Piano Riabilitativo Individuale/Piano Assistenziale Individuale. Durante tale periodo, è previsto per la struttura il riconoscimento della remunerazione per la quota sociale, ridotta del costo del vitto e della lavanderia che sono pari a € 10,49/giorno.
3. Periodi di vacanza, anche organizzati da associazioni di volontariato operanti presso la struttura, compatibilmente alle condizioni cliniche dell'ospite e previa autorizzazione del medico della struttura e della ASL competente. Tali eventi comportano per il periodo interessato il riconoscimento alla struttura della remunerazione della quota sociale ridotta dei costi del vitto e della lavanderia che sono pari a € 10,49/giorno.

L'utente è tenuto ad informare tempestivamente la struttura erogatrice e a produrre, entro 48h, la certificazione medica in caso di malattia ovvero l'autocertificazione in caso di non frequenza per motivi personali/familiari.

La documentazione attestante le assenze di cui sopra dovrà essere tempestivamente trasmessa alla ASL competente e la struttura erogatrice è tenuta a conservarne copia nella cartella dell'utente.

Durante il periodo delle assenze, alle tariffe così come sopra indicate si applicano le modalità di calcolo illustrate nel paragrafo "Calcolo della quota di compartecipazione utente/comune".

Proceduralizzazione richiesta fondi oneri pregressi quota 2013, 2014 e 2015

Per il pagamento degli oneri concernenti il concorso alla quota sociale delle prestazioni assistenziali di rilevanza sociale di propria competenza, relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015, i comuni possono utilizzare le disponibilità residue di risorse trasferite dalla regione e afferenti alle politiche sociali. In tal caso, i comuni dovranno inviare una richiesta - approvata con deliberazione di Giunta comunale - alla struttura regionale che ha erogato il finanziamento e all'area Politiche per l'inclusione contenente certificazione da parte del competente ufficio di ragioneria delle somme residue corrispondenti agli impegni di spesa non utilizzati di cui si richiede l'utilizzazione, fatta esclusione per le misure dei piani di zona che riguardano i servizi essenziali (misure 1, 2) e le risorse provenienti da fondi statali.

In caso di uso di quote riservate alla gestione associata il comune, con propria delibera contenente indicazione delle somme residue corrispondenti agli impegni di spesa non utilizzati di cui si richiede l'utilizzazione, fa istanza al Comitato istituzionale del distretto sociosanitario per procedere a un censimento degli analoghi fabbisogni incombenti sugli altri comuni associati nel distretto. Il Comitato istituzionale, tramite gli uffici di ragioneria dell'ente capofila, dovrà individuare le disponibilità residue di risorse trasferite dalla Regione per altri interventi di gestione associata, ripartendoli tra i comuni in base alle loro esigenze e darne comunicazione alla Regione contestualmente alla richiesta di utilizzo degli stessi fondi.